



COMUNE DI BARLETTA
CITTA' DELLA DISFIDA

Medaglia d'oro al Merito Civile e Medaglia d'oro al Valor Militare

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- E' tradizione e consuetudine che nel periodo delle festività natalizie i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande svolgano intrattenimenti musicali che si protraggono fino alle prime ore del giorno successivo;

RICHIAMATO l'art. 43 comma 8 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con DCC n. 32 del 07.05.2021, in cui è stabilito che "Il Sindaco, con proprio provvedimento, può derogare o modificare gli orari di cui al comma 1 in tutto il territorio comunale o in parti di esso, nonché consentire alla deroga ai limiti delle immissioni acustiche di cui all'articolo 6, comma primo, lettera h), della legge n. 447/1995, anche in occasione di particolari eventi o manifestazione di pubblico interesse";

RITENUTO pertanto di dover procedere a consentire la suddetta deroga;

VISTO l'art. 50, comma 7° del TUEL n.267 del 18/08/00 e successive modificazioni;

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti così come previste dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori,

ORDINA

Esclusivamente in occasione delle giornate del 25 dicembre 2022, del 01 e 06 gennaio 2023, LA FACOLTA' per i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di poter **effettuare emissioni sonore sino alle ore 03,00**;

Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle vigenti ordinanze sindacali sul divieto di alcolici ai minori.

E' fatto obbligo inoltre il rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla L.R. n. 3 del 12/02/02 - "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico".

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 euro a € 500 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., (ad eccezione della violazione dell'obbligo della sospensione delle emissioni sonore per la quale è prevista la sanzione di € 300, quale sanzione minima così come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 153 del 04/08/2016), fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari, e/o da regolamenti e disposizioni comunali che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse. L'organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689

MANDA la presente ORDINANZA ai responsabili delle Associazioni di categoria affinché ne possano divulgare la notizia.

MANDA altresì, a S.E. il Prefetto, al Comando P.L., al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo. La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge

Il Sindaco
Dott. Cosimo Damiano Cannito
